



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

PROPOSTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2013/0458 DEL 01/10/2013

L'anno 2013, il giorno uno del mese di ottobre, alle ore 11.40 presso la sede di Palazzo Moroni si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Vice Sindaco - Ivo Rossi -

Partecipa: Il Segretario Generale - Mariano Nieddu -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	ROSSI IVO	Vice Sindaco	P	
2	DI MASI GIOVANNI BATTISTA	Assessore		A
3	MANCIN MARINA	Assessore	P	
4	BOLDRIN LUISA	Assessore	P	
5	COLASIO ANDREA	Assessore		A
6	VERLATO FABIO	Assessore	P	
7	PIRON CLAUDIO	Assessore	P	
8	CARRAI MARCO	Assessore	P	
9	CLAI SILVIA	Assessore	P	
10	DALLA VECCHIA MARTA	Assessore	P	
11	MICALIZZI ANDREA	Assessore		A
12	ZAMPIERI UMBERTO	Assessore	P	

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

LA GIUNTA COMUNALE

Signori Consiglieri,

il Regolamento di Polizia Urbana (R.P.U.), approvato con deliberazione C.C. n. 149 del 28/10/2002 e modificato con deliberazione del C. C. n. 52 del 05/05/2003, disciplina gli obblighi e le responsabilità che fanno carico al cittadino in caso di comportamenti arrecanti disturbo e / o disagio al cittadino, alla fruizione dei beni del Comune, al quieto vivere, etc; peraltro il R.P.U. in essere non prevede tutte le fattispecie che nel corso del tempo si sono manifestate come pregiudizievoli alla sicurezza urbana, motivo per cui è necessario aggiornare in tal senso detto Regolamento.

In particolare serve integrare le disposizioni a tutela del decoro cittadino, per contrastare le situazioni di degrado (es. aree incolte), i comportamenti molesti e le azioni che arrecano danno al vivere civile; i comportamenti che minacciano l'ambiente, i beni del Comune e di privati, la qualità del vivere e che danneggiano l'economia.

In sostanza bisogna adeguare gli strumenti a disposizione della Polizia Locale per consentire agli operatori di affrontare le criticità emergenti non previste come detto all'epoca in cui il R.P.U. è stato approvato.

Le modifiche al Regolamento comportano anche l'aggiornamento dell'importo delle sanzioni ivi previste per adeguarlo ai valori dei nostri giorni anche ai fini di una reale deterrenza della sanzione.

Di seguito si riportano in grassetto le modifiche al testo del R.P.U. con breve commento sulle motivazioni a presupposto delle modifiche introdotte.

Art. 2 comma 3

Nel Regolamento, il punto in esame stabilisce che "I conduttori di cani in luogo pubblico o aperto al pubblico devono provvedere all'immediata raccolta delle deiezioni dei loro animali". Avendo constatato che la problematica talvolta riguarda altre razze animali, e che la condotta in questione, per quanto concerne la conduzione di cani, è già disciplinata dal successivo Regolamento comunale per la tutela degli animali", si ritiene opportuno estendere l'obbligo a chiunque conduca animali in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Per questo motivo si propone di sostituire l'art. 2 comma 3 con il seguente:

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 del vigente "Regolamento comunale per la tutela degli animali", i conduttori devono provvedere all'immediata raccolta delle deiezioni dei loro animali in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 3 comma 1

Nel Regolamento, il punto in esame prevede che "I marciapiedi ed i sottoportici, comprese le pareti, i soffitti e gli infissi, saranno tenuti costantemente puliti a cura dei conduttori dei locali al piano terra, ed in mancanza di questi a cura del proprietario, se abitante nel fabbricato, o dall'inquilino del primo piano, fatti salvi diversi accordi condominiali". Data la necessità di individuare con certezza il responsabile di eventuali condotte in contrasto alla prescrizione, secondo i principi generali dalla Legge 689/81, si reputa opportuno circoscrivere la responsabilità ai conduttori dei locali prospicienti e, in mancanza di questi, al proprietario.

Per questo motivo si propone

– l'abrogazione del seguente periodo dall'art. 3 comma 1:

"se abitante nel fabbricato, o dall'inquilino del primo piano, fatti salvi diversi accordi condominiali".

– La sostituzione nel medesimo comma delle parole **"al piano terra"** con **"prospiciente"**.

Art. 3 comma 3

Nel Regolamento, il punto in esame sancisce che "Le inferriate, i serramenti, le griglie e ogni altra struttura privata su aree di pubblico transito, saranno tenuti in perfetto stato d'uso, di sicurezza a cura dei proprietari, in modo da evitare qualsiasi pericolo o incomodo ai passanti e al vicinato". Negli anni recenti si è constatato che la mancanza di adeguate e periodiche opere di pulizia e manutenzione di alcuni manufatti di proprietà privata, quali inferriate, caditoie, griglie, etc., da parte di conduttori e proprietari, hanno determinato spesso uno scadimento nelle condizioni di vivibilità e decoro del territorio e, talvolta, gravi difficoltà nel regolare deflusso dell'acqua piovana in occasione di precipitazioni particolarmente frequenti e/o abbondanti.

Per quanto sopra si propone di sostituire l'art. 3 comma 3 con il seguente:

"Le inferriate, i serramenti, le griglie, le caditoie e ogni altra struttura privata su aree di pubblico transito, saranno tenuti in perfetto stato d'uso, di sicurezza e pulizia a cura dei conduttori dei locali o in mancanza di questi a cura dei proprietari, in modo da evitare qualsiasi pericolo o incomodo alla cittadinanza e da garantire il normale deflusso dell'acqua piovana".

Art. 3 comma 6

Le operazioni di pulizia di strade e pozzi neri devono concludersi entro le ore 9.00. L'esperienza suggerisce di prevedere criteri per un'applicazione flessibile della norma su valutazione della Polizia Locale.

Per questo motivo si propone di inserire nell'art. 3 il seguente comma 6:

Le operazioni previste dai commi 4 e 5 del presente articolo possono avere luogo anche in orari diversi in relazione a particolari esigenze della circolazione stradale, delle attività economiche ecc, secondo una valutazione della Polizia Locale.

Art. 4

Dovendo aggiornare la terminologia utilizzata nel Regolamento al fine di non ingenerare negli operatori e nell'utenza dubbi interpretativi, appare necessaria la sostituzione di alcuni termini nell'art. 4.

Per questo motivo la parola:

"sciolti" viene sostituita dalle parole: **"non tenuti al guinzaglio"**.

Art. 5 comma 1

Dovendo attualizzare la terminologia utilizzata nel Regolamento al fine di non ingenerare negli operatori e nell'utenza dubbi interpretativi, appare necessaria la sostituzione di alcuni termini.

Per questo motivo le parole:

“ o in vista del pubblico” vengono sostituite da: **“aperti al pubblico”**.

Art. 5 comma 2

L'Amministrazione Comunale ha tra le proprie finalità quelle di migliorare le condizioni di fruibilità del territorio, garantire la sicurezza dei cittadini e preservare il decoro urbano, finalità che risultano spesso compromesse in diverse aree della città dalla presenza di persone che:

- bivaccano, si sdraiano o siedono per terra rendendo inaccessibili i luoghi destinati ad un pubblico utilizzo;
- fissano o appoggiano velocipedi, ciclomotori e motocicli agli arredi urbani, ai pali di sostegno della segnaletica e dell'illuminazione pubblica, ai monumenti e ad altri manufatti, anche privati, comunque non destinati a tale scopo”.
- Danneggiano/deturpano opere pubbliche e private mediante la realizzazione di graffiti, disegni, scritte, segni e simili, con uso di vernice spray o di altri materiali;
- condizionano con l'abuso di bevande alcoliche la qualità della vita dei cittadini determinando l'insorgere di un senso di insicurezza, in particolare in determinate località;
- favoriscono, con vari comportamenti, una recrudescenza del degrado sociale ed ambientale.

Per quanto sopra, si reputa necessario riformulare l'intero l'art. 5 comma 2, come di seguito riportato, prevedendo la contestuale abrogazione di alcune fattispecie già disciplinate da altra normativa:

“In particolare è vietato:

a) sedersi o sdraiarsi per terra o bivaccare, sdraiarsi sulle panchine o impedirne l'uso ad altre persone anche occupandole con oggetti o indumenti personali, o rendere inaccessibili i luoghi destinati al pubblico passaggio e ostruire le soglie degli ingressi;

b) salire sui monumenti, sui fabbricati, sui manufatti, sui lampioni, sui muri di cinta o entrare nelle fontane, se non per necessità di eseguirvi lavori di riparazione o manutenzione;

c) svolgere lavori privati senza autorizzazione, fare il bucato, pulire o riparare veicoli, mobili e utensili lungo le strade, fatti salvi i casi di eccezionalità;

d) chiedere l'elemosina con petulanza, esponendo cartelli, ostentando menomazioni fisiche o con l'impiego di minori e/o animali;

e) pescare nelle acque interne alle mura del Cinquecento;

f) soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi destinati allo scopo;

g) mostrarsi in pubblico in abiti che offendano il comune senso del pudore;

h) bagnarsi o nuotare fuori dai luoghi destinati allo scopo;

i) esporre alla vista del pubblico da finestre, balconi o terrazze, o altri luoghi prospicienti le vie o piazze del centro storico delimitato dalle mura del Cinquecento, abiti, biancheria e simili;

l) fissare o appoggiare velocipedi, ciclomotori e motocicli agli arredi urbani, ai pali di sostegno della segnaletica e dell'illuminazione pubblica, ai monumenti e a qualsiasi altro manufatto pubblico o privato non destinato a tale scopo;

m) fatte salve le conseguenze di rilevanza penale, realizzare su edifici pubblici o privati, sull'arredo urbano e superfici fisse o mobili nonché sulla pavimentazione stradale, graffiti, disegni, scritte, segni e simili, mediante vernice spray o altri materiali, se non nell'ambito di eventi autorizzati.

n) consumare bevande alcoliche e superalcoliche in lattina o bottiglia o altro contenitore, nei luoghi individuati dal Sindaco con apposita Ordinanza, a salvaguardia della vivibilità, del decoro e della fruibilità dei luoghi stessi. Il divieto si pone in particolare a tutela dei siti di interesse storico-artistico-culturale della Città ovvero dei luoghi che presentano oggettive criticità in relazione a particolari situazioni ambientali”.

Art. 5 comma 3

I fenomeni della prostituzione su strada e dell'assunzione di stupefacenti in luogo pubblico continuano ad essere origine di notevole degrado sociale nella nostra città, nonostante l'intensa ed ininterrotta attività di contrasto operata da tutti Organi di polizia negli ultimi anni, anche tramite l'applicazione di specifici Provvedimenti del Sindaco.

Considerato il persistere delle problematiche qui richiamate, si reputa necessario inserire nel testo regolamentare una disciplina di contrasto degli effetti degradanti e di pregiudizio della sicurezza urbana determinati dai fenomeni in questione, così da poter operare sull'intero territorio comunale ed in via permanente.

Per quanto sopra si propone di introdurre nell'art. 5 il seguente comma 3:

“ Ai fini di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato:

- a) contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per atteggiamento ovvero abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali, manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali.**
- b) consumare le sostanze di cui alla tabella I dell'art. 14 del DPR n. 309/90 con l'utilizzo di siringhe o altre modalità di assunzione”**

Art. 6

L'articolo contiene una sommaria disciplina del “volantinaggio” sul territorio comunale, oggi superata dal più recente e circostanziato “Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade sulle aree pubbliche o di uso pubblico“. Tale dispositivo pertanto non ha più motivo di essere qui contemplato. Il Regolamento di Polizia Urbana necessita invece di essere integrato con una disciplina di gestione delle aree scoperte di proprietà privata e degli edifici dismessi. Negli ultimi anni si è infatti osservato che, sovente, utilizzatori e proprietari di aree private scoperte non effettuano la necessaria attività di pulizia e manutenzione delle medesime, consentendo la crescita di vegetazione incolta, la proliferazione di animali, l'emissione di cattivi odori ed il sorgere di problematiche di carattere igienico sanitario, nonché di pregiudizio alla pubblica incolumità. Altresi, con frequenza, i proprietari di edifici dismessi non operano i necessari interventi di tamponatura/sigillatura degli accessi, consentendo l'accesso di persone senza fissa dimora e/o dedite ad attività illecite, che vi trovano luogo di possibile bivacco. Le circostanze descritte favoriscono il sorgere di situazioni di degrado ambientale e sociale, che pregiudicano vivibilità, sicurezza e salubrità nei centri abitati ed arrecano danno all'immagine della città. E' quindi necessario che la nuova disciplina preveda una specifica procedura atta a garantire, da parte di utilizzatori e proprietari, gli interventi di manutenzione e ripristino di aree ed immobili entro tempi certi, con facoltà di esercizio del potere sostitutivo in capo al Comune.

Per quanto sopra si propone:

- di sostituire l'art. 6 con il seguente:

1. Tutte le aree private scoperte devono essere sistemate e mantenute in condizioni di decoro tali da evitare la crescita di vegetazione incolta, la proliferazione di animali, l'emissione di cattivi odori, problematiche di carattere igienico-sanitario o di pubblica incolumità, a cura dell'utilizzatore dell'area (affittuario, comodatario, usufruttuario ecc.) o del proprietario.

2. Al fine di impedire eventuali occupazioni temporanee abusive, gli immobili dismessi devono essere resi inaccessibili mediante la realizzazione di presidi passivi che ne impediscano l'ingresso.

3. Ferma restando la normativa vigente in materia di rifiuti, in caso di accertato stato di incuria delle aree di cui al comma 1 o di edifici dismessi che non rispettino le condizioni di cui al comma 2, il proprietario dovrà provvedere ad idonei interventi di ripristino entro un termine non inferiore a 10 giorni dalla notifica del verbale di accertamento. Qualora gli interventi prescritti non vengano eseguiti entro il termine indicato, verrà disposto apposito provvedimento ordinatorio per l'esecuzione delle opere necessarie, con riserva, in caso di inottemperanza, di intervento sostitutivo.

Art. 7

Dovendo aggiornare la terminologia utilizzata nel Regolamento al fine di non ingenerare negli operatori e nell'utenza dubbi interpretativi, appare necessaria la sostituzione di alcuni termini nell'art. 7.

Per questo motivo le parole:

“la sosta” vengono sostituite da: **“lo stazionamento”**.

Art. 8 comma 1

Il primo comma dell'articolo 8 prevede il divieto all'interno dell'abitato di effettuare tutte le attività che per rumore, polvere, esalazioni, fumi e odori anche di origine animale, siano causa di disturbo alle attività e al riposo delle persone e rechino danno alle condizioni di vivibilità. Lo

stesso comma precisa che il divieto è esteso anche alle attività economiche e produttive che si dovranno svolgere, se rumorose, a porte chiuse e/o comunque adottando idonee precauzioni.

Si è osservato che la seppur generica limitazione territoriale data dalla locuzione *all'interno dell'abitato* non consente alla polizia locale di intervenire in virtù del dispositivo in parola in porzioni non residenziali del territorio comunale dove, in ogni caso, le menzionate attività possono essere di pregiudizio all'ordinato e sereno vivere civile ed alla fruibilità dei luoghi.

Si propone pertanto l'abrogazione dall'articolo 8 comma 1 delle parole:

“all'interno dell'abitato”.

Art. 8 comma 3

Si registra il diffondersi, specie nelle stagioni primaverili ed estive, del fenomeno relativo all'accensione di fuochi in area pubblica o ad uso pubblico, in occasione di improvvisati barbecue all'aperto che possono risultare potenzialmente pericolosi. Tale comportamento, spesso attuato in assenza di qualsiasi cautela volta alla salvaguardia dell'incolumità propria ed altrui o dell'ambiente, genera un rilevante disagio alla cittadinanza in termini di esalazioni, fumi ed odori, oltre che una limitata fruibilità delle aree verdi, delle sommità arginali, delle aree golenali e di ogni altro spazio eventualmente utilizzato a tale scopo. Per questo motivo si reputa necessario prevedere l'istituzione del divieto di accensione di fuochi e di utilizzo di forni, barbecue, e di qualsiasi altro apparecchio in grado di generare combustione, al di fuori delle aree a ciò destinate.

Per quanto detto si propone di inserire nell'art. 8 il seguente “comma 3”:

“Fatti salvi i divieti di cui al comma 1, è vietata l'accensione di fuochi, l'utilizzo di forni e di qualsiasi altro apparecchio in grado di generare combustione, sulle sommità arginali, sulle aree golenali, sulle aree verdi attrezzate e non, ed in ogni altro luogo pubblico o ad uso pubblico non destinato a tale scopo”.

Art. 9 commi 1, 2 e 3.

Nel corso degli ultimi anni il fenomeno dell'abusivismo commerciale su aree pubbliche a Padova ha subito una evoluzione, che ha determinato la necessità per la Polizia Locale di organizzare ed attuare con frequenza crescente specifici servizi di contrasto a detta attività illecita. Gli spazi maggiormente interessati alla vendita abusiva sono quelli più centrali della città, nelle aree pedonali del centro storico o in concomitanza con il mercato del sabato di Prato della Valle, che attira moltissimi avventori e clienti da tutta la Provincia.

Il commercio abusivo danneggia l'economia perché chi vende e chi produce non paga le tasse. I venditori, quasi sempre privi di qualsiasi titolo autorizzatorio, sono soliti servirsi di sacchi in materiale plastico, borsoni di notevoli dimensioni, o contenitori altrettanto voluminosi, per trasportare la mercanzia e stazionare nei luoghi di vendita; tale modalità, in ogni caso chiaramente finalizzata alla vendita, risulta spesso di notevole intralcio e disturbo per la circolazione dei numerosi pedoni che gravitano nelle zone più centrali del territorio comunale, oltre a produrre una percezione di degrado nella cittadinanza, in considerazione della consapevolezza che si è in presenza di comportamenti non consentiti dalla disciplina in materia di commercio.

Appare quindi necessario vietare il trasporto senza giustificato motivo di mercanzia nelle modalità sopra descritte, prevedendo in caso di accertata violazione, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca della mercanzia detenuta dal trasgressore.

E' inoltre necessario eliminare due fattispecie già disciplinate da altre normative.

Pertanto si propone:

- di aggiungere nell'art. 9 comma 1 la parola **“anche”** dopo **“aree pubbliche”** e di eliminare le parole **“vendita merci”** e **“raccolta fondi”**;

- di inserire nell'art. 9 i seguenti commi:

2. E' vietato il trasporto, senza giustificato motivo, di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni od altri analoghi contenitori, nonché lo stazionamento con detenzione dei citati contenitori, su tutto il territorio comunale.

3. Lo stazionamento prolungato con l'offerta di vendita di prodotti, è da considerarsi come atto direttamente finalizzato alla vendita su area pubblica e, in quanto tale, rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dalla disciplina vigente in materia.

Art. 10 comma 2

Con frequenza crescente i gestori di numerosi pubblici esercizi cittadini, al fine di promuovere la propria attività, organizzano all'interno dei locali intrattenimenti di tipo musicale. In alcuni casi si è verificato che le emissioni sonore prodotte, pur entro i limiti di legge, abbiano creato disturbo alla cittadinanza residente o gravitante in prossimità del locale. Tale fenomeno si intensifica nel

periodo estivo, quando spesso porte e finestre di abitazioni e pubblici esercizi vengono mantenute aperte.

Appare pertanto necessario prevedere una norma regolamentare che consenta di salvaguardare le condizioni di vivibilità.

Considerato inoltre che le fattispecie sino ad oggi contemplate dall'art. 10 comma 2 trovano disciplina in altre norme, si propone la sostituzione di quest'ultimo con il seguente:

“E' altresì vietato effettuare intrattenimenti musicali all'interno di pubblici esercizi, che rechino disturbo all'esterno dei locali, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina delle attività rumorose”.

Art. 12 comma 1

Il comma 1 dell'articolo 12 prevede che “Al fine di garantire l'incolumità dei passanti, i conduttori dei locali al pianoterra sono tenuti a spazzare tempestivamente la neve dal sottoportico o dal marciapiede, lungo tutto il fronte dei propri locali e relative pertinenze. In loro assenza l'obbligo incombe sul proprietario, se presente, o sugli inquilini dei primi piani lato strada, salvo diversi accordi condominiali”. Data la necessità di individuare con certezza il responsabile di eventuali condotte in contrasto alla prescrizione, secondo i principi generali dalla Legge 689/81, si reputa opportuno circoscrivere la responsabilità ai conduttori dei locali e, in caso di locali non abitati, al proprietario.

Si propone pertanto di sostituire la seconda parte del comma 1 dell'art. 12 con la seguente:

“In caso di locali non abitati l'obbligo incombe sul proprietario”.

Art. 12 comma 3

Le consistenti precipitazioni a carattere temporalesco che si sono verificate negli ultimi anni hanno spesso determinato il verificarsi di fenomeni di straripamento di corsi d'acqua, di allagamento di campi, abitazioni, attività commerciali ed industriali, di dilavamento ed erosione di terreno, di invasione delle sedi stradali con fango ed acqua, di cedimento delle scarpate laterali alla strada, con gravi danni materiali ai beni pubblici e privati, ed hanno causato disagi alla popolazione con grave pregiudizio della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

I fenomeni sopra specificati, oltre che dall'abbondanza delle piogge, possono trovare verosimile concausa:

- nell'omessa manutenzione e pulizia di fossi e canali di scolo, i cui alvei risultano spesso invasi da rovi, canne, erbe infestanti, piante ad alto fusto, con conseguente impedimento del libero deflusso delle acque;

- nell'omessa o inadeguata regolamentazione delle acque di sgrondo dei campi, le quali di frequente, soprattutto in caso di piogge particolarmente abbondanti, defluiscono in maniera incontrollata e rapida, seguendo l'andamento naturale del terreno.

Per quanto esposto, fatti salvi gli obblighi in capo ai soggetti Istituzionali competenti, si reputa necessario istituire l'obbligo in capo ai proprietari di fondi e terreni di mantenere i fossi ed i canali di scolo prospicienti la pubblica via costantemente sgombri da detriti, terra, vegetazione, e da ogni altro materiale di qualsiasi natura indebitamente riversato dentro l'alveo.

Si propone quindi:

- di inserire nell'art. 12 il seguente comma 3:

Fatti salvi gli obblighi in capo ai soggetti Istituzionali competenti, gli utilizzatori di fondi e terreni hanno l'obbligo di mantenere i fossi ed i canali di scolo prospicienti la pubblica via costantemente sgombri da detriti, terra, vegetazione e da altro materiale di qualsiasi natura indebitamente riversato dentro l'alveo, in modo che, anche in caso di precipitazioni abbondanti e persistenti o di piene improvvise, il deflusso delle acque abbia luogo senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue. In caso di accertata violazione del presente comma, l'utilizzatore del fondo o del terreno (affittuario, comodatario, usufruttuario ecc.) ed il proprietario sono obbligati in solido.

Art. 14

L'analisi delle mutate condizioni socio economiche nell'arco dell'ultimo decennio, nonché la valutazione del diverso livello di impatto sociale prodotto dalle condotte censurate nel novellato regolamento, rendono necessaria una complessiva revisione dell'impianto sanzionatorio, con adeguamento e differenziazione degli importi previsti per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta, l'introduzione di alcune sanzioni accessorie e la previsione di particolari nuove procedure.

Per quanto sopra, al fine di garantire un congruo effetto deterrente al regolamento, si propone la sostituzione dell'intero art. 14 con il seguente:

1. Salvo quanto previsto per singole fattispecie dal presente articolo, l'importo del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al presente Regolamento viene fissato in Euro 100,00. Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui agli artt. 5 comma 2 lettera m) e 6 comma 3 viene fissata in Euro 250,00. Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni contenute all'art. 5 comma 3 lettera a) e lettera b) e per la violazione delle disposizioni contenute all'art. 6 comma 3 (inottemperanza all'ordine) sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00.
2. Nella logica della mediazione sociale e dell'educazione alla legalità, la sanzione pecuniaria prevista per la violazione del presente art. 5 comma 3 lettera b) viene ridotta a Euro 100,00 nei confronti dei soggetti che si impegnano a rivolgersi entro 30 giorni dall'accertamento delle violazioni, all'assistenza degli ambulatori dei SERT anche non connotati o ad altri analoghi centri abilitati ed accreditati, previa individuazione di un percorso sociale che coinvolga sia i consumatori che, in caso di minori, gli esercenti la patria potestà genitoriale.
3. I proventi delle sanzioni amministrative introitate in base al comma precedente del presente articolo sono destinate a favorire politiche di prevenzione alla tossicodipendenza.
4. La violazione prevista dall'art. 5 comma 2 lettera d) comporta l'applicazione della sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro che costituisca il prodotto della violazione, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge.
5. La violazione prevista dall'art. 5 comma 2 lettera l) comporta l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione del veicolo.
6. Alla violazione dell'art. 5 comma 2 lettera m), quando commessa sul patrimonio pubblico, consegue l'onere in capo al trasgressore delle spese di pulizia e di ripristino del bene oggetto della condotta illecita; in caso di violazione commessa dal minore degli anni 18, tale onere farà capo a colui che è tenuto alla sorveglianza del medesimo ai sensi dell'art. 2 della Legge 689/81.
7. La violazione prevista dall'art. 9 comma 2 comporta l'applicazione della sanzione accessoria della confisca amministrativa della mercanzia contenuta nei grandi sacchi di plastica, borsoni od altri analoghi contenitori, oltre ai contenitori medesimi, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge.
8. In caso di accertata violazione degli obblighi previsti dall'art. 12 comma 3, il Sindaco ordina al trasgressore ed alla persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile, l'esecuzione dell'opera necessaria e/o l'eliminazione delle conseguenze dannose riscontrate, entro un congruo termine dall'accertamento (In caso di inottemperanza all'Ordine, il Sindaco potrà far eseguire ogni opera ritenuta necessaria con spese a carico degli interessati).
9. Ai sensi dell'art. 1 del TULPS, degli artt. 3 e 5 della legge 65/86 e dell'art. 4 della Legge Regionale 40/88, tutte le Forze di Polizia statali e locali sono tenute al controllo del rispetto del presente Regolamento e all'accertamento delle relative violazioni.

Tutto ciò premesso si sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

Il Consiglio Comunale

Preso atto dei pareri, riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

Delibera

1. Di approvare la suesposta premessa che integra e modifica il Regolamento di Polizia Urbana, il cui testo definitivo risulta allegato al presente provvedimento.

Il competente Capo Settore è incaricato di dare esecuzione al presente provvedimento.

(**) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

26/09/2013

Il Capo Settore Polizia
Lorenzo Panizzolo

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

30/09/2013

Il Funzionario con P.O. delegato
Maurizio Cardin

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

30/09/2013

Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

Posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi, quale argomento da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
Ivo Rossi

IL SEGRETARIO GENERALE
Mariano Nieddu
